SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 luglio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari

Istituto nazionale di statistica

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 2020.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti presso l'Ufficio Nep della Corte d'appello di Salerno.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del Presidente della Corte di appello di Salerno del 20 e del 23 luglio 2020 dalle quali risulta che, a causa della positività al COVID-19 di un dipendente dell'Ufficio Nep della Corte di appello di Salerno, è stata disposta a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino al 26 luglio 2020 la chiusura dei locali dell'Unep e sono state sospese le attività dell'Ufficio, in attesa della sanificazione dei locali e dell'esito dei tamponi cui tutti i dipendenti sono stati sottoposti;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Esaminato l'allegato decreto del Presidente della Corte di appello di Salerno n. 58/2020 del 20 luglio 2020, con il quale, in considerazione delle segnalate precauzioni da adottare al fine di evitare il propagarsi del contagio da COVID-19, anche all'esito di una interlocuzione con le competenti autorità sanitarie, è stata disposta la sanificazione dei locali e l'esecuzione di tamponi nei confronti di tutti i dipendenti dell'Ufficio, con conseguente sospensione delle attività dell'Ufficio;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Ritenuto che, pertanto, ricorrano i presupposti per la concessione della proroga dei termini di decadenza relativamente al compimento degli atti presso il predetto Ufficio ovvero a mezzo del personale ad esso addetto;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio Unep presso la Corte di appello di Salerno nel periodo dal 17 luglio 2020 al 26 luglio 2020, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il predetto Ufficio o a mezzo di personale addetto allo stesso scadenti in tale periodo o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dispone la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A04072

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 luglio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini DOC Sicilia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Sicilia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2014, n. 29525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 105 dell'8 maggio 2014, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela vini DOC Sicilia ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Sicilia»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela vini DOC Sicilia, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela vini DOC Sicilia, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio di tutela vini DOC Sicilia può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela vini DOC Sicilia richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Sicilia»;

Considerato che il Consorzio di tutela vini DOC Sicilia ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Sicilia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 3514 del 26 maggio 2020 dall'autorità pubblica di controllo, l'Istituto regionale del vino e dell'olio, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini DOC Sicilia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016, per la denominazione «Sicilia»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 15 aprile 2014, n. 29525, al Consorzio di tutela vini DOC Sicilia, con sede legale in Palermo, via Aurelio Drago n. 38, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Sicilia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 15 aprile 2014, n. 29525, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 luglio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A03886

DECRETO 13 luglio 2020.

Revoca del riconoscimento conferito con il decreto 8 aprile 2016, n. 29052 al Consorzio di tutela vino «Cacc'e mmitte di Lucera» e dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Cacc'e mmitte di Lucera».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e

dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini ed in particolare gli articoli 4 e 5 che disciplinano le norme sulla rappresentanza all'interno di un Consorzio di tutela per ottenere il riconoscimento e per poter svolgere le finalità per le quali è incaricato;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2016, n. 29052, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana-Serie generale - n. 101 del 2 maggio 2016, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela vino «Cacc'e mmitte di Lucera», con sede legale in Lucera (FG), viale Orazio, snc ed attribuito per un triennio al citato Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla DOC «Cacc'e mmitte di Lucera»;

Considerato che il Consorzio di tutela vino «Cacc'e mmitte di Lucera» non ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Cacc'e mmitte di Lucera». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Autorità pubblica di controllo di controllo, la Camera di commercio di Taranto, autorizzata a svolgere l'attività di controllo, sulla citata denominazione, con la nota protocollo n. 0033804/U del 9 luglio 2019;

Considerata la nota prot. n. 61406 del 4 settembre 2019 con la quale il Ministero ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Consorzio di tutela vino «Cacc'e mmitte di Lucera», l'avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'incarico conferito con il 8 aprile 2016, n. 29052;

Considerato che il Consorzio di tutela vino «Cacc'e mmitte di Lucera» non ha trasmesso la documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito di rappresentatività, entro il 3 novembre 2019, termine relativo alla chiusura del procedimento amministrativo relativo al rinnovo dell'incarico al Consorzio di tutela;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca del riconoscimento conferito con il decreto ministeriale 8 aprile 2016, n. 29052 al Consorzio di tutela vino Cacc'e mmitte di Lucera e dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla DOC «Cacc'e mmitte di Lucera»;

Decreta:

Articolo unico

È revocato, al Consorzio di tutela vino «Cacc'e mmitte di Lucera» con sede legale in Lucera (FG), Viale Orazio, snc, il riconoscimento conferito con decreto ministeriale 8 aprile 2016, n. 29052 e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla DOC «Cacc'e mmitte di Lucera».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma 13 luglio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A03890
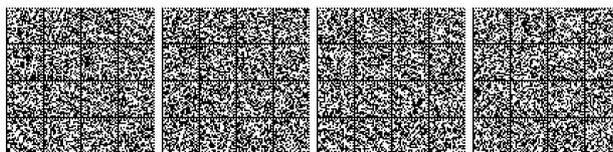
PROVVEDIMENTO 14 luglio 2020.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Radicchio di Chioggia» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1025 del 17 ottobre 2008.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16, e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1025/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia», nella stessa risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 231 del 14 luglio 2020.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 14 luglio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione
«Radicchio di Chioggia I.G.P.»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia», sia nella tipologia «precoce» che in quella «tardiva», è riservata al radicchio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il «Radicchio di Chioggia» è una pianta con lamine fogliari rotondeggianti, strettamente embricate tra loro che formano un grumolo di forma sferica; tali foglie hanno colore rosso più o meno intenso con nervature centrali bianche.

Le colture destinate alla produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia» nelle due tipologie «precoce» e «tardiva», devono essere costituite da piante della famiglia delle *Asteraceae* genere *Cichorium* specie *intybus* varietà silvestre.

All'atto dell'immissione al consumo e prima della trasformazione o lavorazione di quarta gamma, il «Radicchio di Chioggia I.G.P.» deve presentare le seguenti caratteristiche:

A) «Radicchio di Chioggia I.G.P.» - tipologia precoce:

a) aspetto: grumolo ben chiuso, radice tagliata in maniera netta sotto il livello del colletto;

b) colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale di colore unicamente bianco che si dirama in molte piccole penninervie nel lembo fogliare notevolmente sviluppato di colore caratteristico dal cremisi all'amaranto;

c) sapore: foglie di sapore dolce o leggermente amarognolo e di consistenza croccante;

d) calibro: peso del grumolo da 200 a 600 grammi;

B) «Radicchio di Chioggia I.G.P.» - tipologia tardiva:

a) aspetto: grumolo molto compatto, radice recisa in maniera netta sotto il livello del colletto;

b) colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale di colore unicamente bianco perla che si dirama in molte piccole penninervie nel lembo fogliare notevolmente sviluppato di colore amaranto carico;

c) sapore: foglie di sapore amarognolo e di consistenza mediamente croccante;

d) calibro: peso del grumolo da 200 a 600 grammi.

Art. 3.

Zona geografica delimitata

La zona di produzione del «Radicchio di Chioggia», tipologia «tardiva», comprende nell'ambito delle Province di Venezia, Padova, Rovigo, l'intero territorio dei seguenti Comuni:

Provincia di Venezia: Chioggia, Cona e Cavarzere;

Provincia di Padova: Codevigo, Correzzola;

Provincia di Rovigo: Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro, Loreo.

Il «Radicchio di Chioggia», tipologia «precoce», viene prodotto all'interno dei Comuni litoranei di Chioggia (Venezia) e Rosolina (Rovigo) dove le particolari condizioni pedoclimatiche consentono di esaltare le peculiari caratteristiche della tipologia «precoce».
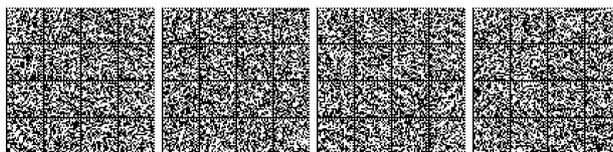
Art. 4.

Origine del prodotto

L'origine del prodotto è comprovata dall'iscrizione dei produttori e confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7.

I produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, possono accedere alla indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia» iscrivendo, per ciascuna campagna produttiva, i terreni coltivati a «Radicchio di Chioggia» nell'elenco depositato presso la sede dell'organismo di controllo. In tale elenco andranno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a «Radicchio di Chioggia» e per ciascuna particella catastale: la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la località la superficie coltivata a «Radicchio di Chioggia» distinta per «precoce» e per «tardiva».

I produttori e i confezionatori iscritti nell'elenco suddetto sono tenuti a dichiarare all'organismo di controllo, entro trenta giorni, rispettivamente dalla raccolta e dalla vendita, la quantità di «Radicchio di Chioggia I.G.P.» effettivamente prodotto e commercializzato, che viene quindi annotata in appositi registri di produzione e di confezionamento.

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

In questo modo ogni fase del processo produttivo è monitorata documentando per ciascuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita), garantendo la tracciabilità e la rintracciabilità del «Radicchio di Chioggia».

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Un aspetto caratteristico della coltura è rappresentato dalla produzione del seme, fase tipicamente eseguita dai singoli produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all'art. 3.

La costante attività di miglioramento genetico, effettuata a partire dagli anni trenta, ha consentito la selezione e la diffusione di due tipologie di radicchio, la «precoce» e la «tardiva», le quali, caratterizzate da un diverso periodo di maturazione, permettono di coprire il mercato per l'intero arco dell'anno.

Le tecniche di produzione delle due tipologie di «Radicchio di Chioggia» si differenziano per alcuni aspetti caratteristici, come schematizzato nella seguente tabella:

FASE	TIPOLOGIA PRECOCE	TIPOLOGIA TARDIVA
Periodo di semina	Dal 1° dicembre al 30 aprile in semenzaio Dai primi di marzo direttamente sul campo	Dal 20 giugno al 15 agosto in semenzaio o direttamente sul campo
Trapianto	Deve essere effettuata dopo una permanenza in semenzaio di almeno 30 gg e deve concludersi entro il 31 maggio Per questa tipologia la tecnica del trapianto è prevalente rispetto alla semina diretta	Deve essere effettuato dopo una permanenza in semenzaio di almeno 30 gg e deve concludersi entro il 15 settembre Per questa tipologia la tecnica del trapianto e della semina diretta sono impiegate in eguale misura
Densità colturale	10-14 piante/mq	8-12 piante/mq
Altre tecniche peculiari	Eventuale uso di protezioni in teli sostenuti da archi che formano serre o tunnel di maggiore cubatura per i trapianti più precoci, oppure pacciamatura soffice per i trapianti successivi; le protezioni vengono gradualmente rimosse, previa acclimatazione delle piante	
Periodo raccolta	1º aprile - 15 luglio	1º settembre - 15 marzo
Quantità massima per ettaro, dopo la toelettatura in campo o centro aziendale	35 ton	35 ton
Quantità massima per ettaro di prodotto controllato, dopo la toelettatura nel centro di confezionamento	28 ton	28 ton

Per entrambe le tipologie, l'intervento di raccolta si pratica recidendo la radice sotto l'inserzione delle foglie basali del grumolo, in genere 2-3 centimetri appena sotto la superficie del terreno, quando le foglie si sono embricate in modo da formare un grumolo più o meno compatto a seconda della tipologia, asportandone quelle più esterne di colore verde o anche rosso non uniforme.

Questa prima toelettatura può essere eseguita sia sul campo che nel centro aziendale, purché situati nell'areale definito all'art. 3, ottenendo così un prodotto «idoneo» per essere confezionato come «Radicchio di Chioggia I.G.P.».

La fase di seconda toelettatura e confezionamento per entrambe le tipologie può avvenire nei centri aziendali oppure in centri di lavorazione e confezionamento anche situati al di fuori della zona di produzione definita all'art. 3.
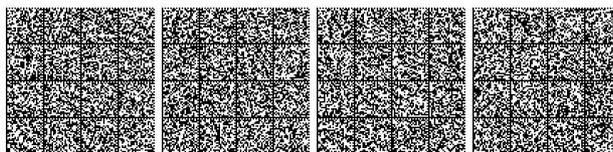
Art. 6.

Legame fra il prodotto e la zona di produzione

La zona di produzione è caratterizzata da terreni argillosi e sciolti. Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 700 mm con punte massime di 1000 e minime di 430 mm. Il clima è fortemente influenzato dalla vicinanza del mare, che consente una ridotta escursione termica giornaliera e raramente, durante l'anno, la temperatura massima supera 31-32°C e la minima scende sotto 0°C.

La presenza di brezze e venti dominanti, in particolare la «bora», contribuisce a rimescolare i bassi strati dell'atmosfera e quindi ad evitare ristagni di umidità che influirebbero negativamente sullo stato fitosanitario della coltura.

Tale clima è particolarmente adatto al radicchio tardivo che si è diffuso in tutta la zona prevista nell'art. 3; esso infatti favorisce la coltivazione di questa tipologia sulla quale temperature troppo elevate non permetterebbero la chiusura del cespo e indurrebbero una fioritura precoce.

Sul quaderno mensile dell'Istituto federale di credito per il Risorgimento delle Venezie, del marzo 1923, si riscontra che il radicchio era stato inserito nella rotazione agraria insieme ad altri ortaggi.

Ulteriore conferma è data dal «Cenni di economia orticola» di Pagani-Gallimberti dove viene indicata la tecnica colturale del radicchio ottenuto negli orti lagunari. In uno studio del 1935, gli «Orti sperimentali di Chioggia», si riscontrano studi sulle nuove varietà di ortaggi e cicorie con particolare riferimento al radicchio. Successivamente l'inserimento del radicchio nella normale rotazione agraria è documentato dall'«Orticoltura litoranea e lagunare nella zona di Chioggia».

La maggiore disponibilità di materiale da riproduzione e la scelta massale nei periodi più idonei, nonché l'anticipazione delle semine di due/tre giorni all'anno (con seme proveniente dalla produzione di testa), hanno permesso di ottenere delle popolazioni sempre più precoci e di migliorare la colorazione anche delle specie tardive.

La coltivazione della tipologia «precoce» è possibile solo nei Comuni litoranei di Chioggia e Rosolina, grazie alle particolari caratteristiche pedoclimatiche: terreno particolarmente sabbioso, maggiore vicinanza al mare che determina una differenza di temperatura media di qualche grado superiore rispetto all'entroterra, maggiore ventilazione, costanza di disponibilità idrica grazie ad una falda freatica molto superficiale di acqua dolce, che storicamente veniva prelevata scavando le tipiche «buse».

Tale tipologia viene ottenuta mediante l'utilizzazione di una tecnica di produzione definita attraverso una sperimentazione ventennale, la quale ha consentito di ampliare il tradizionale periodo di coltivazione autunno-vernino, tipico della coltura tardiva.

La tecnica di produzione precoce si basa sull'impiego di specifiche selezioni di seme ottenuto sull'intero territorio delimitato all'art. 3, di apprestamenti protettivi di varia cubatura e sulla rigorosa programmazione del ciclo di coltivazione.

Studi dimostrano che è fondamentale, per il «Radicchio di Chioggia», impedire il verificarsi di *stress* di varia natura ascrivibili prevalentemente alle forti escursioni termiche e/o a drastiche variazioni del contenuto di umidità del terreno.

La tessitura sabbiosa della fascia litoranea ricadente nei Comuni di Chioggia e di Rosolina, unitamente alle peculiari caratteristiche climatiche di questi areali, sono risultati ottimali per garantire la condizione ideale per la produzione di questo prodotto. In tali situazioni, infatti, non si evidenziano *stress* tali da pregiudicare la qualità dello stesso.

Studi effettuati dimostrano che in qualsiasi altro ambiente, si sono rilevate gravi perdite di produzione riconducibili a percentuali di prefioritura che hanno talora raggiunto livelli superiori al 50-60%, associate ad una drastica riduzione di colorazione del cespo che perde le caratteristiche dell'ideotipo.

Art. 7.

Struttura di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento UE n. 1151/2012.

Tale struttura è CSQA Certificazioni, via S. Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (Vicenza).

Art. 8.

Commercializzazione, confezionamento ed etichettatura

Il periodo di commercializzazione del «Radicchio di Chioggia I.G.P.», va dal 1° aprile al 31 agosto per la tipologia «precoce» e dal 1° settembre al 31 marzo per la tipologia «tardiva».

Per l'immissione al consumo i radicchi che si fregiano della denominazione «Radicchio di Chioggia I.G.P.» devono essere confezionati in contenitori aventi caratteristiche tali da permettere una buona conservazione del prodotto.

Nel caso di prodotto destinato all'industria di trasformazione, questo potrà essere commercializzato anche all'interno di adeguati contenitori (*bins*).

Su ciascun contenitore potrà essere apposta una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa venire manomesso; in alternativa, ogni confezione dovrà comunque essere dotata di un sistema di rintracciabilità del peso attraverso l'apposizione di numero di lotto.

Successivamente alle operazioni di toelettatura effettuate in campo, il «Radicchio di Chioggia» può essere confezionato sottoponendolo a lavorazioni di quarta gamma. Queste operazioni di confezionamento possono essere effettuate in centri di lavorazione anche situati al di fuori della zona di produzione definita dal disciplinare.

Sui contenitori deve essere visibile il logo indicante, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Radicchio di Chioggia I.G.P.», con specifico riferimento alla tipologia «precoce» o «tardiva» confezionata.

Tale logo è formato da uno scudo accartocciato con fondo bianco, bordatura gialla, fianco marrone e profilo nero, contenente il leone di colore rosso di epoca medievale recante l'iscrizione cerchiata in caratteri maiuscoli di colore rosso «RADICCHIO di CHIOGGIA I.G.P.».

Tipo di carattere: «Garamond».

Campo dimensione carattere: massimo «50» minimo «10».

Campo diametro della cerchiatura: massimo «15» minimo «3».

Colore logo:

Rosso = Magenta 95% - Yellow 80%;

Giallo = Magenta 7% - Yellow 85%;

Marrone = Cyan 12% - Magenta 60% - Yellow 95%;

Nero = Black 100%;

(Legenda: Cyan = Ciano Magenta = Magenta Yellow = Giallo Black = Nero).

Il logo «Radicchio di Chioggia I.G.P.», qualora apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato.

Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo od associato e del confezionatore;

peso netto all'origine e la categoria;

nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

In ogni caso le indicazioni diverse da «Radicchio di Chioggia I.G.P.» dovranno avere dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per la predetta indicazione geografica.

20A03950
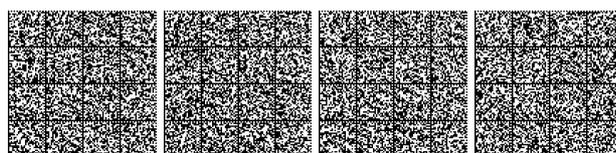
DECRETO 15 luglio 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Liguria dal 14 ottobre 2019 al 21 dicembre 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Liguria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 14 ottobre 2019 al 20 dicembre 2019 nelle province di La Spezia, Savona.

piogge persistenti dal 14 ottobre 2019 al 21 dicembre 2019 nella Provincia di Genova.

piogge persistenti dal 15 ottobre 2019 al 21 dicembre 2019 nella Provincia di Imperia.

Dato atto alla Regione Liguria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Liguria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Genova:

piogge persistenti dal 14 ottobre 2019 al 21 dicembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Campo Ligure, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Genova, Masone, Mignanego, Moneglia, Ne, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sestri Levante, Tiglieto.

Imperia:

piogge persistenti dal 15 ottobre 2019 al 21 dicembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Apricale, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castellaro, Castel Vittorio, Ceriana, Chiusanico, Chiusavecchia, Cesio, Civezza, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Montalto Carpasio, Ospedaletti, Perinaldo, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al mare, San Biagio della cima, San remo, Santo Stefano al mare, Seborga, Soldano, Taggia, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi.

La Spezia:

piogge persistenti dal 14 ottobre 2019 al 20 dicembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Carro, Maissana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza.

Savona:

piogge persistenti dal 14 ottobre 2019 al 20 dicembre 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Casanova Lerrone, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Loano, Mallare, Millesimo, Murialdo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Savona, Stella, Stellanello, Toirano, Tovo San Giacomo, Varazze, Vendone, Villanova d'Albenga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A03922

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amantadina Cloridrato Ethypharm»

Estratto determina AAM/AIC n. 89/2020 del 13 luglio 2020

Procedura europea: NL/H/4493/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMANTADINA CLORIDRATO ETHYPHARM, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ethypharm s.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in 194 Bureaux de la Colline, Bâtiment D 92213 Saint-Cloud Cedex (Francia).

Confezione: «10 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con bicchiere dosatore in PP - A.I.C. n. 048638011 (in base 10) 1GDB1V (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: trenta mesi

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo: 10 mg amantadina cloridrato;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato (E218), propile paraidrossibenzoato (E216), sorbitolo 70% (E420), sodio citrato diidrato, aroma di limone, propilene glicole, acqua purificata.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Macarthys Laboratories Limited T/A Martindale Pharma - Bampton Road - Harold Hill;

Romford - Essex RM3 8UG - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico della malattia di Parkinson.

Amantadina può essere somministrata in monoterapia come trattamento iniziale della malattia di Parkinson o in associazione con levodopa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.
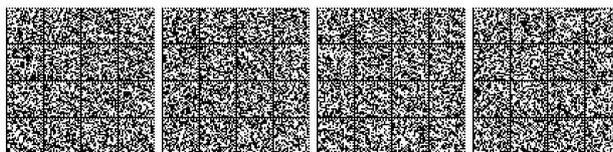
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03858

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Inibace» e «Inibace Plus»

Estratto determina AAM/PPA n. 383 del 12 luglio 2020

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali INIBACE (A.I.C. n. 027460) e INIBACE PLUS (A.I.C. n. 029103).

È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinali «Inibace» (A.I.C. n. 027460) e «Inibace Plus» (A.I.C. n. 029103), nella forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH.

Procedura europea: DE/H/xxxx/WS/524.

Codice pratica: VC2/2018/15.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03859

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaqta»

Estratto determina AAM/PPA n. 381/2020 del 12 luglio 2020

Si autorizza il seguente grouping di variazioni, relativamente al medicinale VAQTA:

tipo II, B.II.e.1b)2 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici. Introduzione di nuovi componenti della siringa come alternativa ai componenti della siringa attualmente autorizzati per le siringhe preriempite del vaccino epatite A, 50 U/1 ml e 25 U/0,5 ml (dosi adulte e pediatriche);

tipo IA, B.II.e.7b) - Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo). Sostituzione o aggiunta di fornitore. Aggiunta di un sito, come fornitore alternativo dei materiali dei contenitori primari.

Per effetto delle sopracitate variazioni, si modifica il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), paragrafi 4.4 e 6.5.

Confezioni A.I.C. numeri:

033317013 - «50 U/1 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita con 1 ago presaldato;

033317025 - «25 U/0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita con ago presaldato;

033317037 - «50 U/0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita senza ago presaldato;

033317049 - «25 U/0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita senza ago presaldato;

033317052 - «25 U/0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita con 1 ago separato;

033317064 - «25 U/0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita con 2 aghi separati;

033317076 - «50 U/1 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita con 1 ago separato;

033317088 - «50 U/1 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita con 2 aghi separati.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l. (codice fiscale 00422760587).

Numero procedura: DE/H/XXXX/WS/471.

Codice pratica: VC2/2019/616.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03860

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flomax»

Estratto determina AAM/PPA n. 369/2020 del 12 luglio 2020

Si autorizza il seguente grouping di variazioni, relativamente al medicinale FLOMAX:

tipo II, C.I.z) - Modifica di regime di fornitura per le confezioni autorizzate da «350 mg granulato per sospensione orale», 20 e 30 bustine:

da medicinale «soggetto a prescrizione medica (RR)»;

a medicinale «senza obbligo di prescrizione (SOP)»;

tipo IB, C.I.6b) - Eliminazione delle indicazioni terapeutiche non compatibili con il regime di fornitura «medicinale di automedicazione», con la modifica dei par. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dell'RCP e delle corrispondenti sezioni del FI ed etichette. Modifiche editoriali minori per adeguamento al QRD template, versione corrente.

Confezioni A.I.C. numeri:

027244072 - 350 mg granulato per sospensione orale - 20 bustine bipartite;

027244096 - 350 mg granulato per sospensione orale - 30 bustine bipartite.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Codice pratica: VN2/2019/178.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 01513360345).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03861

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gaviscon bruciore e indigestione».

Estratto determina AAM/PPA n. 378 del 12 luglio 2020

Si autorizzano le seguenti variazioni: tipo II C.I.4) + C.I.13) + IB C.I.z), modifica dei paragrafi 2, 4.4, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei paragrafi 2 e 6 del foglio illustrativo per aggiornamento dati farmacodinamici ed adeguamento alla linea guida eccipienti; modifica delle etichette; adeguamento al QRD template.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE nelle forme e confezioni autorizzate al commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. numeri:

041545017 - 500 mg/213 mg/325 mg sospensione orale gusto menta, 4 bustine Pet/Al/Pe da 10 ml;

041545029 - 500 mg/213 mg/325 mg sospensione orale gusto menta, 12 bustine Pet/Al/Pe da 10 ml;

041545031 - 500 mg/213 mg/325 mg sospensione orale gusto menta, 24 bustine Pet/Al/Pe da 10 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numeri procedure: UK/H/3493/001/WS/012, NL/H/4535/001/IB/023, NL/H/4535/001/II/020.

Codici pratiche: VC2/2016/299; C1B/2019/2468; VC2/2019/131.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a. (codice fiscale 06325010152).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03862

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbolithium»

Estratto determina AAM/PPA n. 379 del 12 luglio 2020

Si autorizza la seguente variazione: tipo II C.I.4), aggiornamento degli stampati in linea con le informazioni di sicurezza presenti nel CCSI, adeguamento alla versione corrente del QRD *template* e alla nuova linea guida sugli eccipienti. Si modificano i paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

La suddetta variazione è relativa al medicinale CARBOLITHIUM nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n.:

024597015 - «150 mg capsule rigide» 50 capsule;

024597039 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2019/145.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. (codice fiscale 11654150157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03863

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Portolac EPS»

Estratto determina AAM/PPA n. 380 del 12 luglio 2020

Si autorizza la seguente variazione: tipo II B.II.d.1.e), ampliamento dei limiti di accettazione per il parametro «Benzoic acid assay» nelle specifiche del prodotto finito alla *shelf-life*.

La suddetta variazione è relativa al medicinale PORTOLAC EPS nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n.: 029563044 - «66,67 g/100 ml sciroppo» flacone 500 ml.

Codice pratica: VN2/2019/212.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a. (codice fiscale 03907010585).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A03864

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Teva Italia»

Estratto determina AAM/PPA n. 382/2020 del 12 luglio 2020

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale NEBIVOLOLO TEVA ITALIA, tipo II, B.I.z): aggiornamento dell'ASMF per il principio attivo «Nebivololo cloridrato».

Confezioni A.I.C. n.:

040028019 - «5 mg compresse» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028021 - «5 mg compresse» 8 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028033 - «5 mg compresse» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028045 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028058 - «5 mg compresse» 15 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028060 - «5 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028072 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028084 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028096 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028108 - «5 mg compresse» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028110 - «5 mg compresse» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028122 - «5 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028134 - «5 mg compresse» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028146 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028159 - «5 mg compresse» 500 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040028161 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister monodose Pvc/Pvdc/Al.

Numero procedura: HU/H/0184/001/II/025.

Codice pratica: VC2/2019/323.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. (Codice fiscale 11654150157).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03865
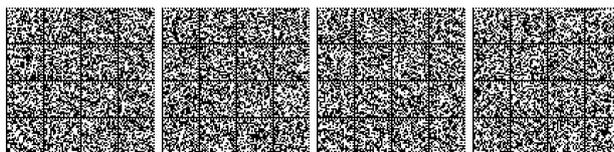
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari con determinazione dirigenziale n. 110 del 28 febbraio 2020 ha determinato di rendere notizia dei marchi di identificazione smarriti.

MARCHIO	AZIENDA	COMUNE	INDIRIZZO	punzoni (art. 12, co. 1 – allegato III - D.P.R. 150/2002)		
				tipo	Grandezza (art. 12, co. 1 – all. III - D.P.R. 150/2002)	quantità
32 BA	Oro & C. di Camilla Perrone	Trani (BT)	C.so Vittorio Emanuele n. 287	Incavo 9 mm	II	1

Gli eventuali detentori di punzone riportante il sopraindicato marchio sono diffidati dall'utilizzarlo e sono tenuti a consegnarlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari.

20A03921

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2020, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

ALLEGATO 1

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2019 e 2020 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2019	**Giugno**	102,7	0,5	1,7
	Luglio	102,7	0,2	1,7
	Agosto	103,2	0,3	1,8
	Settembre	102,5	0,1	1,4
	Ottobre	102,4	0,0	1,5
	Novembre	102,3	0,1	1,5
	Dicembre	102,5	0,4	1,4
2019	*Media*	*102,6*		
2020	**Gennaio**	102,7	0,5	1,2
	Febbraio	102,5	0,2	1
	Marzo	102,6	0,1	0,9
	Aprile	102,5	-0,1	0,8
	Maggio	102,3	-0,4	0,3
	Giugno	102,4	-0,3	0,2

ALLEGATO 2

Tabella 1 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, del mese di giugno degli anni 1978-2020 in base 1978=100.

Anno	Indici FOI base giugno 1978=100	Variazione percentuale dell'indice per l'aggiornamento del canone di locazione, con l'esclusione del 1984 (Art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377)
giugno 1978	100,0	
giugno 1979	114,7	
giugno 1980	138,4	
giugno 1981	166,9	
giugno 1982	192,3	
giugno 1983	222,9	
giugno 1984	247,8	
giugno 1985	269,4	142,4
giugno 1986	286,3	157,6
giugno 1987	298,1	168,2
giugno 1988	312,7	181,3
giugno 1989	334,5	201,0
giugno 1990	353,2	217,8
giugno 1991	377,7	239,8
giugno 1992	398,4	258,5
giugno 1993	415,2	273,5
giugno 1994	430,7	287,5
giugno 1995	455,8	310,1
giugno 1996	473,7	326,2
giugno 1997	480,5	332,3
giugno 1998	489,2	340,1
giugno 1999	496,5	346,6
giugno 2000	509,6	358,5
giugno 2001	524,2	371,5
giugno 2002	536,0	382,2
giugno 2003	548,3	393,3
giugno 2004	560,6	404,2
giugno 2005	569,7	412,5
giugno 2006	581,5	423,1
giugno 2007	590,5	431,3
giugno 2008	612,8	451,3
giugno 2009	615,1	453,3
giugno 2010	623,3	460,7
giugno 2011	637,1	473,1
giugno 2012	657,0	491,1
giugno 2013	665,1	498,4
giugno 2014	667,0	500,0
giugno 2015	666,3	499,5
giugno 2016	664,4	497,8
giugno 2017	671,7	504,4
giugno 2018	679,7	511,5
giugno 2019	683,1	514,6
giugno 2020	681,1	512,8

20A03951

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rosso di Montepulciano».

Si rende noto che nella G.U.U.E. n. C/224 - 8 luglio 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della «modifica ordinaria» che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso di Montepulciano», avvenuta con il decreto 8 aprile 2020.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione dell'8 luglio 2020 nella G.U.U.E. la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso di Montepulciano» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - vini DOP e IGP - disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

20A03885

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Ruchè di Castagnole Monferrato».

Si rende noto che nella G.U.U.E. n. C229 del 13 luglio 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Ruchè di Castagnole Monferrato», avvenuta con decreto ministeriale 31 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 2 aprile 2020.

La predetta pubblicazione della Commissione europea è accessibile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 13 luglio 2020 nel sistema di informazione della Commissione europea la modifica ordinaria in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Ruchè di Castagnole Monferrato»consolidato con la predetta modifica ordinaria è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità- Vini DOP e IGP - disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

20A03887

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Vin Santo di Montepulciano».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C/229 - 13 luglio 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della «modifica ordinaria» che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vin Santo di Montepulciano», avvenuta con il decreto 8 aprile 2020.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del reg. (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 13 luglio 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vin Santo di Montepulciano» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

20A03888

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Vino Nobile di Montepulciano».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C/227 - 10 luglio 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della «modifica ordinaria» che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vino Nobile di Montepulciano», avvenuta con il decreto 22 aprile 2020.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del reg. (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 10 luglio 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

20A03889

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-186) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00